



CHIARIMENTO 6

del 24.05.2016

Fornitura di ricambi nuovi per autobus Mercedes Benz, BredaMenarinibus, e minibus Iveco e Daimlerchrysler, suddivisa in 6 lotti. – Gara 2016/2G

DOMANDA

Con riferimento alla gara in oggetto Lotto 2 e 5, e con precisione al "Documento 4 bis" All. O2), malgrado i chiarimenti del 04/05/2016, non riusciamo a comprenderne la Sua compilazione in quanto:

Nei documenti di gara si fa riferimento a ricambi ORIGINALI o Equivalenti. Non c'è alcuna menzione ai ricambi di Primo Impianto.

Questo probabilmente perché i ricambi di Primo impianto vengono da Voi considerati "originali".

In questo caso, si dovrebbe compilare l'all. C2 barrando la colonna "Originale" ma non ci sarebbe nessuna autorizzazione rilasciata per la commercializzazione.

Nel caso in cui detti ricambi venissero invece trattati come equivalenti, le grandi aziende di produzione di ricambi non rilasciano alcun certificato di equivalenza in base a quanto sotto riportato:

In base all'art. 101 del Trattato istituito dalla Comunità Europea ad ai successivi Regolamenti emanati in virtù del predetto trattato, i pezzi di ricambio di qualità "equivalente" si presumono di qualità sufficientemente elevata.

Ciò porta i produttori di tali pezzi di qualità equivalente a non dover emettere certificati di equivalenza, a meno che il produttore del pezzo originale, non dimostri che il ricambio non soddisfa le condizioni del pezzo originale stesso.

Pertanto, l'impegno sottoscritto con la compilazione dell'All. O2), diventa per la scrivente società una restrizione della concorrenza e si palesa una violazione dell'art. 68 del Codice degli Appalti laddove "non si ponga in capo all'offerente oneri eccessivamente gravosi". Di fatti, al fine di dimostrare l'equivalenza, la scrivente società, in ragione del disposto dell'art. 68 del D.Lgs n. 163/2006 ".....per dimostrare l'equivalenza gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova.....", ha sempre rilasciato una **propria** dichiarazione con la quale attestava la qualità ed il brand del pezzo offerto.

A dimostrazione di quanto sopra, si fa presente che la scrivente ha interessato uno dei più importanti marchi di Primo Impianto (Bosch), che con e-mail del 10/07/2015 ha evidenziato quanto da noi sopra esposto (ne alleghiamo copia).

Con riguardo, invece, all'indicazione del Paese di Produzione, si fa presente che tale informazione sarà conosciuta dalla scrivente azienda solo al momento dell'acquisto del ricambio, laddove riportato sull'imballo del pezzo stesso.

Facciamo presente che il Reg. CE n° 1400/2002 è stato sostituito dal Reg. CE 461/2010 che richiama integralmente il Reg. CE n° 330/2010.

Si rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.

RISPOSTA

In merito alla richiesta formulata si precisa che:

- nei documenti di gara non si fa giustamente riferimento a ricambi di "Primo Impianto" poiché, secondo le definizioni contenute nella normativa in vigore è scomparsa la distinzione, utilizzata nella prassi aziendale comune, tra ricambi originali e di primo impianto (punto 19 – Comunicazione della Commissione 2010/C138/05);
- nel caso in cui si intendesse offrire ricambi equivalenti, si riporta quanto già segnalato nel chiarimento 1:

La dicitura riportata nell'All. O2)

"ovvero in caso di fornitura di ricambi equivalenti approvati dalla casa costruttrice del veicolo" è un refuso pertanto lo stesso è da intendersi come

"ovvero in caso di fornitura di ricambi equivalenti".

A tal fine le partecipanti potranno cancellare la dicitura *"approvati dalla casa costruttrice del veicolo"*.



**AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI**

Resta inteso che in caso di presentazione del modello senza alcun depennamento della dicitura “*approvati dalla casa costruttrice del veicolo*” questa sarà da intendersi comunque come non apposta.

Vista la suddetta rettifica, il concorrente che intende fornire ricambi equivalenti, dovrà sottoscrivere l’All. O2) il quale testualmente riporta

ovvero in caso di fornitura di **ricambi equivalenti**

SI IMPEGNA

- a fornire prima della stipulazione del contratto o comunque all’atto della consegna dei ricambi, dichiarazione di equivalenza rilasciata dal produttore degli stessi, ovvero originale o copia conforme attestante detta equivalenza. ...
- in merito alla lamentata possibilità di una limitazione della concorrenza, si precisa che quanto richiesto per la fornitura di ricambi equivalenti (dichiarazione di equivalenza rilasciata dal produttore degli stessi, ovvero originale o copia conforme attestante detta equivalenza) risulta conforme al dettato legislativo posto che, a seguito dell’emanazione delle direttive comunitarie n. 17 e 18 del 2004, non vi sono dubbi sulla spettanza in capo al fornitore di ricambi non originali degli oneri probatori previsti dalla normativa.
A tal fine si precisa che la norma di recepimento nazionale (art. 68 comma 5 del D.Lgs. 163/2006) precisa che costituisce un mezzo di prova appropriato la presentazione sia di documentazione tecnica del fabbricante sia di una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto;
- riguardo all’indicazione del Paese di Produzione, si fa presente che tale informazione è necessaria per espresso disposto dell’art. 234 del D.Lgs. 163/2006 e conseguentemente le ditte partecipanti devono attivarsi per reperire l’informazione richiesta.

DOMANDA

La presente unicamente per chiederVi se i requisiti “capacità tecnica” riportati a pagina 10 del DISCIPLINARE sono da dimostrare solo se espressamente da Voi richiesto o se dobbiamo allegare tale documentazione all’All.D.

RISPOSTA

I requisiti di “Capacità Tecnica” dovranno essere forniti solo dietro richiesta della Stazione Appaltante. In sede di partecipazione è sufficiente la dichiarazione inserita nell’All. D) del Disciplinare di gara.